

Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 818, la ritenuta del 25% prevista dallo art. 12 della Legge 11 aprile 1952, n. 218. Tale ritenuta, che giusta il disposto del citato art. 12 non potrà comunque superare il 25% della retribuzione relativa al nuovo rapporto di lavoro, dovrà essere accreditata al fondo di previdenza aziendale.

Il Direttore Generale, visto il suddetto rapporto del Servizio Personale, sottopone quanto in esso contenuto al preventivo esame del Comitato Permanente.

Il Comitato esprime parere favorevole ed invia al Consiglio.

2. Risoluzione del Rapporto di Lavoro dell'Ispettore Generale dott. Ottore Chiadini e del Capo Servizio ing. Mario Borsella, finora trattenuti in servizio oltre il 60° anno di età =

Il Direttore Generale ricorda che con delibere consiliari in data 9 giugno 1954 e 17 maggio 1956 furono trattenuti